

**Codice del processo amministrativo e giurisdizione in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia** (sui limiti della delega conferita per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi e sull'illegittimità costituzionale di alcune norme del c.p.a., per eccesso di delega, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio - Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia).

**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 15 aprile 2014, n. 94** - Pres. Silvestri, Red. Cartabia - (giudizi promossi dal T.A.R. Lazio con due ordinanze del 27 luglio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 299 e 306 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno 2013. La prima ordinanza è stata ripubblicata, nel testo integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2014.

**1. Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Delega per il riordino del processo amministrativo (art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Limiti della delega - Con particolare riferimento alla determinazione della giurisdizione - Individuazione.**

**2. Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina prevista dagli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del c.p.a. - Controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, adottati dalla Banca d'Italia, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privato - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR Lazio-Roma - Illegittimità costituzionale - Per eccesso di delega - Va dichiarata.**

**1. L'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 conteneva una delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi; in quanto delega per il riordino, essa concedeva al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali avrebbero dovuto comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. In particolare, nel momento in cui è intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, il legislatore delegato avrebbe dovuto tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega, i quali richiedevano di «adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» (1).**

**2. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedenti la delega legislativa di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia; va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) (2).**

-----  
(1) Cfr., ex multis, Corte cost., sentenze n. 73 e n. 5 del 2014, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/14/ccost 2014-04-02-1.htm> n. 80 del 2012, ivi, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/ccost 2012-04-05-3.htm> n. 293 e n. 230 del 2010, ivi, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/cortecost 2010-10-08-1.htm>

(2) La sentenza in rassegna richiama in particolare la sentenza della stessa Corte cost., n. 162 del 2012, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/ccost 2012-06-27.htm> emessa in precedenza in relazione al caso delle sanzioni applicate dalla CONSOB.

Ha aggiunto che, anche con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, il legislatore delegato, nel momento in cui è intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, doveva tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega, i quali richiedevano di «adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» (art. 44 della legge n. 69 del 2009).

Invece, il legislatore delegato non ha tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto, con riguardo tanto alle sanzioni previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2980 del 2005), quanto a quelle previste dall'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 13709 del 2004 e n. 16577 del 2010, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/casssu 2010-07-15-1.htm> pur essendo originate da sanzioni di questo secondo tipo, si riferiscono ad entrambe le sanzioni le ordinanze della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 9600 e n. 9602 del 2006). L'intervento del legislatore delegato, incidendo profondamente sul precedente assetto, si è illegittimamente discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in violazione della delega.

Pertanto, secondo il Giudice delle leggi, deve ritenersi che, nel trasferire alla giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio - Roma, le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia, gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2010 abbiano ecceduto i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 27-6-2012, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/ccost 2012-06-27.htm> (sulla necessità che le leggi delega che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, prevedano principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato; dichiara illegittime le norme che hanno attribuito alla giurisdizione del G.A. le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, adottati dalla CONSOB, compresi quelli sanzionatori).

-----  
Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/ccost 2014-04-15-1.htm>

Legislazione: [LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 \(in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ord. n. 95 - in vigore dal 4 luglio 2009\) - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. \(09G0069\)](#)



\* Inizio pagina